

COMUNE DI SILVANO PIETRA

Provincia di Pavia

Regolamento comunale di Polizia mortuaria, Servizi cimiteriali, necroscopici e funebri

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 26.04.13

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

Articolo 2 (Competenze)

Articolo 3 (Responsabilità)

Articolo 4 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)

Articolo 5 (Atti a disposizione del pubblico)

CAPO II – GRATUITÀ ED ONEROSITÀ DEI SERVIZI

Articolo 6 (Servizi gratuiti ed a pagamento)

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA

CAPO I – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

Articolo 7 (Adempimenti conseguenti il decesso)

Articolo 8 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)

CAPO II – AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)

Articolo 10 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)

CAPO III – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 11 (Vigilanza, controllo e sanzioni)

TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 12 (Trasporti funebri obbligatori)

Articolo 13 (Depositati di osservazione ed obitori)

TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E SALA DEL COMMiato

CAPO I – FERETRI

Articolo 14 (Deposizione nel feretro)

Articolo 15 (Verifica e chiusura feretri)

Articolo 16 (Fornitura gratuita di feretri)

CAPO II – ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 17 (Attività funebre)

Articolo 18 (Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)

Articolo 19 (Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale)

Articolo 20 (Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse)

Articolo 21 (Orari e modalità per l'attività funebre)

Articolo 22 (Tutela del dolente e della concorrenza)

Articolo 23 (Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre)

CAPO III – TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 24 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)

Articolo 25 (Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza)

Articolo 26 (Definizione ed effettuazione del trasporto di salma)

Articolo 27 (Flusso informativo per trasporto di salma)

Articolo 28 (Trasporto di cadavere)

Articolo 29 (Flusso informativo per trasporto di cadavere)

Articolo 30 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)

Articolo 31 (Precauzioni igienico sanitarie contaminazione ambientale e da sostanze radioattive)

Articolo 32 (Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di f. c. t.)

Articolo 33 (Trasporti all'estero o dall'estero) Pag.26

CAPO IV – SALE DEL COMMiato

Articolo 34 (Sale del commiato)

CAPO V – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Articolo 35 (Imbalsamazione e tanatoprassi)

Articolo 36 (Riscontro diagnostico ed autopsia)

Articolo 37 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere)

TITOLO V – SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 38 (Elenco cimiteri)

Articolo 39 (Disposizioni generali – Vigilanza)

Articolo 40 (Reparti speciali nel cimitero)

Articolo 41 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 42 (Disposizioni generali)

Articolo 43 (Piano cimiteriale)

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 44 (Inumazione)

Articolo 45 (Tumulazione)

Articolo 46 (Cippo, lapide, copritomba)

Articolo 47 (Deposito provvisorio)

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 48 -(Esumazioni ordinarie)

Articolo 49 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)

Articolo 50 (Esumazione straordinaria)

Articolo 51 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)

Articolo 52 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

Articolo 53 (Oggetti preziosi da recuperare)

Articolo 54 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 55 (Crematorio)

Articolo 56 (Autorizzazione alla cremazione)

Articolo 57 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

Articolo 58 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

Articolo 59 (Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

Articolo 60 (Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

Articolo 61 (Modalità conservative delle urne)

Articolo 62 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 63 (Orario, disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli)

Articolo 64 (Divieti)

Articolo 64 bis (Altri divieti)

Articolo 65 (Riti funebri)

Articolo 66 (Identificazione delle sepolture)

Articolo 67 (Fiori e piante ornamentali)

Articolo 68 (Materiali ornamentali)

TITOLO VI – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 69 (Sepolture private)

Articolo 70 (Durata delle concessioni)

Articolo 71 (Modalità di concessione)

Articolo 72 (Uso delle sepolture private)

Articolo 73 (Manutenzione delle sepolture)

Articolo 74 (Costruzione delle opere – Termini)

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 75 (Divisione, Subentri)

Articolo 76 (Rinuncia di concessione)

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 77 (Revoca)

Articolo 78 (Decadenza)

Articolo 79 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

Articolo 80 (Estinzione)

TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 81 (Accesso al cimitero)

Articolo 82 (Costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri)

Articolo 83 (Responsabilità)

Articolo 84 (Recinzione aree – Materiali di scavo)

Articolo 85 (Introduzione e deposito di materiali)

Articolo 86 (Orario di lavoro)

Articolo 87 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)

Articolo 88 (Vigilanza)

Articolo 89 (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 90 (Registro delle sepolture)

Articolo 91 (Catasto cimiteriale e registrazioni)

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92 (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

Articolo 93 (Cautele)

Articolo 94 (Elenco manufatti da assoggettare a particolare criteri)

Articolo 95 (Regolarizzazione situazioni pregresse)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

2. Ai fini del presente regolamento:

- a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato e servizi connessi;
- c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse al demanio cimiteriale quali le operazioni cimiteriali e loro registrazione, concessioni di spazi cimiteriali, cremazione;
- d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 (Competenze)

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.L., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente A.S.L..

Articolo 3 (Responsabilità)

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose.

Esso non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, salvo che l'illecito non rilevi penalmente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

Articolo 4 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)

1. Fanno parte integrante del presente regolamento:

- a) *R.D. 27/7/1934 n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie)*
- b) *L.R. Lombardia 30/12/2009 N.33 (T.U. Regionale Leggi sanitarie)*
- c) *R.R. Lombardia 9/11/2004 n.6 (mod. R.R. Lombardia 6/2/2007 n.1) d'ora in avanti chiamato "Regolamento Regionale"*

Per quanto non modificato da norme e regolamenti regionali in materia:

- a) *D.P.R. 10/9/1990, n. 285;*
- b) *D.P.R. 3/11/2000, n. 396;*
- c) *L. 28/2/2001, n. 26;*
- d) *L. 30/3/2001, n. 130;*
- e) *D.P.R. 15/7/2003, n. 254.*

2. Col termine "deliberazione di Giunta Regionale in materia" si intende la deliberazione VII/20278 del 21/1/2005 e s.m.i..

Articolo 5 (Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture di cui all'articolo 5 del regolamento regionale, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici comunali i provvedimenti comunali concernenti:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga dall'Amministrazione ritenuta opportuna.

Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi

Articolo 6 (Servizi gratuiti ed a pagamento)

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie di cui all'articolo 41 del regolamento regionale o anche il deposito comunale di osservazione;
- b) l'utilizzo del deposito mortuario nei casi previsti dal comma 5 dell'art.9 del Regolamento Regionale.
- c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune, ai sensi del comma 3 dell'articolo 41 del regolamento regionale.
- d) il servizio obbligatorio di recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o in pubblico luogo, in condizioni di indigenza, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
- e) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 16;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.

3. Tutti gli altri servizi o forniture a cura del Comune o di un eventuale gestore sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale.

4. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale, onde provvedere al pagamento della cremazione.

5. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo adottato contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

7. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con relativi prezzi.

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA

Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti

Articolo 7 (Adempimenti conseguenti il decesso)

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Nel caso di trasporto di salma, il modulo di cui all'allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, conseguente all'articolo 39 comma 1 del regolamento regionale, funge da dichiarazione/avviso di morte.

2. Il medico curante o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 3 della legge regionale e dall'articolo 40 del regolamento regionale.

3. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 e dell'articolo 3 della L. 30/3/2001, n. 130, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.

4. L'accertamento di morte è certificato sul modulo di cui all'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, di cui all'articolo 40 comma 6 del regolamento regionale.

5. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. Si applica l'articolo 3 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000 e dall'articolo 3 della L. 130/2001.
7. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
8. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
9. Per i prodotti abortivi si applica l'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
10. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Articolo 8 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dagli articoli 41 e 42 del regolamento regionale, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/8/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

Capo II – Autorizzazioni

Articolo 9 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)

1. L'Ufficiale di stato civile autorizza:
 - a) la inumazione, la tumulazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 11 del regolamento regionale;
 - b) la cremazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 12 del regolamento regionale;
 - c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri, come previsto dall'articolo 13 del regolamento regionale.
2. L'A.S.L. competente per territorio autorizza:
 - a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
 - b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili
3. Il Comune autorizza
 - a) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, come previsto dall'articolo 14 del regolamento regionale;
 - b) la esumazione e la estumulazione;
 - c) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
 - d) la tumulazione e la cremazione di ossa;
 - e) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
 - f) ogni altra operazione cimiteriale.

Articolo 10 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti e secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, si dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a) la presenza dell'incarico di esecuzione da parte di chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente;
 - b) la compatibilità fra quanto richiesto e le modalità consentite per l'esecuzione del servizio per quanto concerne tempi, destinazione e percorsi, ai sensi dell'articolo 38 comma 1 del regolamento regionale;
 - c) l'esistenza, a seconda dei casi:
 - 1) di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune della regione;
 - 2) In caso di trasporto funebre diretto fuori della regione Lombardia, di autorizzazione ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubbliche Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni e autorizzazione al commercio non alimentare, in posto fisso, di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15/3/1997, n. 59.
3. Il trasporto di feretro nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, a seguito di domanda da parte di chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente.

4. Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, se sepolto, dal Comune dal quale parte, a seguito di domanda da parte di chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente.

5. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto, dalla attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata su modulo di cui all'allegato 4 alla deliberazione regionale in materia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, corredate, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o, se del caso, dall'autorizzazione alla cremazione.

6. I feretri provenienti da altro comune devono, salvo non sia prevista una sosta intermedia, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione esibita.

7. I trasporti di feretri provenienti da altro Comune con sosta intermedia in luogo diverso da quello della celebrazione, di riti religiosi in luogo di culto, sono soggetti, per il trasporto interno al Comune dal luogo di sosta al cimitero per sepoltura o cremazione, ad autorizzazione comunale ai sensi del comma 3.

Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni

Articolo 11 (Vigilanza, controllo e sanzioni)

1. Il Comune vigila e controlla, se del caso avvalendosi dell'A.S.L. per i compiti igienico sanitari, l'applicazione del presente regolamento, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti violati.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione prevista dalla legislazione regionale e quando la violazione concerne norme contenute nel T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 o nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 si applicano le specifiche sanzioni da questi previste.

3. Personale dipendente dall'amministrazione comunale, appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per l'applicazione del presente regolamento.

TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione

Articolo 12 (Trasporti funebri obbligatori)

1) I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del servizio sociale del Comune di residenza, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 433 del Codice civile.

2) La raccolta e il trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico seguono quanto specificato all'articolo 6, comma 2, lettera d).

3) La raccolta e il trasferimento all'obitorio nei casi diversi da quelli di cui ai commi precedenti sono a pagamento con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.

4) Il Comune può richiedere ai soggetti che svolgono attività funebre di effettuare quanto sopra, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

5) Trova applicazione l'articolo 34 del regolamento regionale.

Articolo 13 (Depositati di osservazione ed obitori)

1. L'obitorio è il luogo in cui:

a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona deceduta nel Comune in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma;

b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o decedute in abitazioni in cui l'A.S.L. competente per territorio abbia certificato l'antigienicità.

2. La gestione dell'obitorio non può essere data ad operatori pubblici o privati che svolgano attività funebre, come definita dall'articolo 8 comma 2 della legge regionale.

3. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta nel Comune per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.

4. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero e cura, strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
5. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nel cimitero.
6. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, nei casi previsti, dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o dal medico, ai sensi articolo 39 comma 1 del regolamento regionale.
7. Nell'obitorio è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.
9. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale. Deve comunque essere prevista la presenza di sistemi anti-intrusione.
10. Per il numero di celle frigorifere minimo, ci si attiene alle indicazioni stabilite dall'azienda sanitaria locale.

TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E SALA DEL COMMIATO

Capo I – Feretri

Articolo 14 (Deposizione nel feretro)

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi provvedimenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali e, per la sola inumazione l'applicazione del comma 11 (lenzuolo) dell'articolo 15 e del comma 10 (madre e neonato) dell'articolo 15 del regolamento regionale.
2. La vestizione della salma, o se del caso del cadavere, e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura del personale autorizzato o anche dai familiari, o da loro incaricati, sempre che non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria o di tutela della salute pubblica.
3. Qualora la salma si trovi in struttura sanitaria di ricovero e cura, struttura socio assistenziale, struttura sanitaria residenziale, obitorio, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, la vestizione, salvo diversa disposizione degli aventi titolo, è effettuata a cura del personale della struttura.
4. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'A.S.L. competente.

Articolo 15 (Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'addetto al trasporto funebre chiamato ad eseguirlo.
2. Chi è tenuto alla chiusura del feretro o alla sua verifica controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento regionale.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regolamento regionale sono svolte da personale dell'A.S.L. competente del luogo in cui si trova il cadavere.
5. La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta sul modello all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 16 (Fornitura gratuita di feretri)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla L. 8/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. L'onere è assunto dal Servizio sociale comunale.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 8 giorni dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. La fornitura della cassa, se del caso, è a carico del Comune anche nel caso di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 34 del regolamento regionale e cioè per il trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
7. Il Comune tramite apposite convenzioni con soggetti che esercitano attività funebre sul suo territorio, e nel rispetto del comma 4 del precedente articolo 12, stabilirà i servizi funebri indispensabili per garantire un funerale decoroso alle persone di cui al precedente comma 1.

Capo II – Attività funebre

Articolo 17 (Attività funebre)

1. L'attività funebre è definita al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale ed è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzati all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti contenuti nel regolamento regionale in materia.
2. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.
4. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'A.S.L.:
 - a) l'autorizzazione dell'attività funebre, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitarla, l'ordine e vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni ad essa riferitesi;
 - b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono in modo ben visibile, nei locali in cui accede il pubblico, il prezario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezario deve essere esibito a chiunque lo richieda.

Articolo 18 (Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 32 del regolamento regionale e s.m.i., il dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza, entro 60 giorni dalla domanda, la singola impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata.
2. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
3. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari, cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi alla attività funebre.

4. Nel caso di cui al comma precedente anche in caso di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.
5. Per l'apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi stabiliti con provvedimento regionale.
6. Le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre sono quelle individuate dall'articolo 32 del regolamento regionale e s.m.i..
7. Per svolgere l'attività funebre nel territorio del Comune è sufficiente che il soggetto operante sia in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre rilasciata da un Comune della regione Lombardia.
8. In sede di prima applicazione della normativa valgono i criteri stabiliti in via transitoria da legge e regolamento regionale.
9. Le imprese funebri esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti nei termini massimi di due anni dalla sua entrata in vigore.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 9 si intendono imprese funebri quelle in possesso alla data citata, congiuntamente, delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) comma 2 articolo precedente.

Articolo 19 (Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale)

1. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.
3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione.
4. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio della attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli.
5. Chi svolge un servizio specifico dell'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, attinenti allo svolgimento, rispettivamente, delle attività di:
 - a) Direttore tecnico;
 - b) Addetto alla trattazione degli affari;
 - c) Addetto al trasporto funebre;
 - d) Operatore funebre o necroforo.
6. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi del personale operante presso l'impresa anche in relazione alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.
7. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa.
8. Nei piani formativi dovranno essere assicurati requisiti formativi pari o superiori a quelli individuati dall'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 20 (Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse)

1. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 37 del regolamento regionale e s.m.i.. In caso di trasporti funebri che debordino la regione, devono altresì essere osservate le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Le imprese esercenti l'attività funebre nel territorio comunale occorre che dimostrino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale per assicurare il regolare e decoroso servizio.
3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
4. La dotazione di personale dell'esercente l'attività funebre deve essere tale da garantire per ciascun servizio, la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, secondo il numero definito nel documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e s.m.i..
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

6. L'esercente l'attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di autofunebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata, purché pari o superiore all'anno. Nonché secondo modalità consentite dal comma 3 dell'articolo 32 del regolamento regionale.

Articolo 21 (Orari e modalità per l'attività funebre)

1. Il Comune determina gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre, non inferiore a 40 ore settimanali, ivi compresa la presenza oraria minimale di un addetto alla trattazione degli affari

Articolo 22 (Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria come stabilita dalla L. 10/10/1990, n. 287.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali, servizi mortuari sanitari.

3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

4. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione o, se del caso, la revoca della autorizzazione.

5. Periodicamente, personale del Comune effettua controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, e irrogando, se necessario, le sanzioni previste.

Articolo 23 (Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre)

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
- c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
- f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
- g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.

2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.

3. Le condizioni ostative di cui al comma 8 articolo 32 del regolamento regionale, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Capo III – Trasporto funebre

Articolo 24 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal Capo IX del regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica il comma 1 dell'articolo 35 del regolamento regionale, nonché l'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

4. Il trasporto interno ai civici cimiteri è eseguito a cura del comune o del gestore del cimitero.

5. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalla legge regionale e dal regolamento regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.

7. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

8. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 37 del regolamento regionale se provenienti dalla regione o di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se provenienti da fuori regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.

9. L'A.S.L. è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al comune o al gestore del cimitero di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

10. Il comune vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

Articolo 25 (Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza)

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi;

b) orari di arrivo ai cimiteri;

c) giorni di sospensione del trasporto funebre;

d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato;

f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito;

g) criteri e modalità di svolgimento dei cortei funebri ed eventuali soste presso luoghi di culto ed onoranza funebre in genere, sentiti i ministri di culto interessati.

2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

3. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della L. 24/6/1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

4. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

5. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

7. L'Amministrazione comunale esercita, tramite proprio personale dipendente e incaricato dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico sanitarie e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 11.

8. Qualora gli addetti ai controlli di cui al precedente comma, o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

9. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 26 (Definizione ed effettuazione del trasporto di salma)

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.

2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente more uxorio del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo, ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.
4. Qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma costituisce luogo di partenza.
5. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
 - a) abitazione privata;
 - b) depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90, sale anatomiche;
 - c) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - d) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.
7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.

Articolo 27 (Flusso informativo per trasporto di salma)

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, copia del modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, compilato e sottoscritto dal medico, e dal dichiarante rappresentante l'impresa funebre, a:
 - a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
 - b) Ufficiale di stato civile del Comune di destinazione della salma;
 - c) ASL del luogo di partenza e arrivo della salma;
 - d) Responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in esso contenute, specificate al comma seguente.
2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di ASL. e Comune sono le seguenti:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato;
 - c) cognome e nome del medico intervenuto;
 - d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
 - e) nominativo impresa che esegue il trasporto di salma;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
 - g) targa dell'autofunebre.
3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo allegato 2 di cui ai comma precedenti. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale del modulo allegato 2 di cui sopra sarà poi fatto pervenire all'Ufficio di stato civile del Comune di decesso.
4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma a:
 - a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
 - b) Ufficiale di stato civile del Comune dove insiste la struttura ricettiva;
 - c) A.S.L. competente per territorio del luogo dove insiste la struttura ricettiva. La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici.
5. L'esercente l'attività funebre consegna le documentazioni in originale in suo possesso al Comune di decesso, ai fini del prosieguo degli ulteriori incombeni.

Articolo 28 (Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente more uxorio del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

3. Per il trasporto del cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
5. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 37 del regolamento regionale e con personale adeguato. L'adeguatezza del personale è relativa a:
 - a) conoscenza delle norme da applicarsi;
 - b) presenza numerica sufficiente per qualità, decoro del servizio, garanzia del rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
6. Tra il personale dipendente viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.
7. L'addetto al trasporto verifica:
 - a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione/tumulazione/cremazione);
 - b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori della regione, dentro o fuori dei confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);
 - c) adozione delle cautele previste all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.
8. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di modulo di cui all'allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.
9. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale della azienda sanitaria locale per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, ora sostituita dall'attestato di garanzia secondo il modello conforme a quanto stabilito in via generale dalla Regione.
10. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo allegato 4 di cui ai commi precedenti.

Articolo 29 (Flusso informativo per trasporto di cadavere)

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori regione o in partenza per fuori regione.
2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge e dal regolamento regionale.
3. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
4. Il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.
5. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Personale del comune o del gestore del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quello riportato nel modulo allegato 4 di cui all'articolo precedente.
6. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.

Articolo 30 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)

1. I trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche di cui ai commi successivi, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, sono eseguiti con l'impiego dell'autofunebre.
5. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
6. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria. Se il trasporto esce dai confini regionali l'autofunebre deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Se il trasporto avviene all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall'articolo 37 del regolamento regionale.

7. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità di cui all'allegato 7 della deliberazione di Giunta Regionale in materia, da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.

Articolo 31 (Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive)

1. Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni di cui al paragrafo A, punti 1, 2, 3 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

2. Sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo B, punti 1, 2 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia quando sussistano condizioni di immediato pericolo infettivo e quindi in quei casi in cui il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali, vaiolo, peste, colera, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia.

3. Ove il defunto sia stato affetto da carbonchio, sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo C, punto 1 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

4. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo D, punti 1, 2 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 32 (Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi)

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 20 del regolamento regionale.

2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 60.

6. In caso di dispersione delle ceneri o dell'affidamento dell'urna cineraria è necessaria la presenza rispettivamente dei moduli di cui agli allegati 5 e 6 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 33 (Trasporti all'estero o dall'estero)

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R..

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Capo IV – Sale del commiato

Articolo 34 (Sale del commiato)

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio, ad eccezione da quanto stabilito dai commi successivi.

2. È vietato realizzare e gestire sale del commiato in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendo per tali 200 metri dal confine di ciascuna proprietà.-

3. L'articolo 42 del regolamento regionale, cui si rimanda, specifica i soggetti autorizzati a costruire e gestire sale del commiato, i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa, gli obblighi tariffari.

4. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico di cui all'allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale in materia e specifica richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.
5. Il responsabile della sala del commiato può accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.
6. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato può accogliere salme provenienti da altri comuni della regione Lombardia. È sua facoltà ricevere salme provenienti da fuori regione.
7. Per ogni arrivo dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
- a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa autorizzata;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
8. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
- a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Le tariffe per il servizio di ricezione salma e permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
10. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
11. Il Comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'A.S.L. per gli aspetti igienico-sanitari.

Capo V – Trattamenti sul cadavere

Articolo 35 (Imbalsamazione e tanatoprassi)

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del regolamento regionale, nonché da quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 0/9/1990, n. 285.
2. La tanatoprassi è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del regolamento regionale, quando la legislazione nazionale e i provvedimenti attuativi statali e regionali lo consentiranno.
3. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Articolo 36 (Riscontro diagnostico ed autopsia)

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché l'articolo 43 del regolamento regionale.

Articolo 37 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere)

1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli 44 e 45 del regolamento regionale, nonché gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 non in contrasto.

TITOLO V – SERVIZI CIMITERIALI

Capo I – Cimiteri

Articolo 38 (Elenco Cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dell'articolo 9 della legge regionale, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. *Cimitero di Corana;*
2. *Cimitero di Ghiaie;*
3. *Cimitero di Silvano Pietra;*

Si da atto che nel Comune non insistono cimiteri particolari come definiti al comma 4 dell'articolo 104 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. L'impianto e l'esercizio di nuovi cimiteri particolari sono vietati in quanto non previsti dal comma 6 articolo 75 della legge regionale n. 33/2009 (Testo unico regionale leggi sanitarie).

3. Nei Cimiteri cittadini possono essere previste le seguenti tipologie di conferimenti:

- a) Campi comuni ad inumazione;
- b) Aree private ad inumazione per cadaveri di adulti e bambini di età inferiore a 10 anni
- c) Loculi individuali;
- d) Cellette ossario per tumulazione resti mortali;
- e) Nicchie cinerarie per tumulazione ceneri;
- f) Reparti ad inumazione in campo comune per seppellimento feti, prodotti abortivi e del concepimento e resti anatomici;
- g) Cappelle gentilizie ed Edicole funerarie di famiglia;
- h) Giardino delle Ceneri;
- i) Ossario e cinerario comune.

Articolo 39 (Disposizioni generali – Vigilanza)

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento regionale.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari o per Enti ed Associazioni e sulle tumulazioni privilegiate di cui all'art. 28 del Regolamento Regionale ,spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'A.S.L. competente per territorio.

3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del Comune o del gestore del cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune o ai gestori a cui le abbia affidate, le cremazioni, le registrazioni ad essi connesse, i servizi propri del cimitero.

5. E' ammessa la riunificazione di cellette e urne in unico loculo previa istanza a cura dei familiari.

Articolo 40 (Reparti speciali nel cimitero)

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a significative comunità straniere presenti sul territorio .

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.

3. È possibile procedere a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili in sepolture concesse ad aventi titolo a disporne.

Articolo 41 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto d'uso, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. L'assegnazione di seppellimenti segue i limiti di cui al comma 2 art. 25 del reg. reg. salvo che il p. cimiteriale non preveda un sovradimensionamento ricettivo rispetto alle previsioni, nel cui caso possono essere prenotati: d'ufficio fino a 2, con atto della giunta comunale fino 3 seppellimenti.

4. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 40, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del *de cuius* possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

Capo II – Disposizioni generali e piano cimiteriale

Articolo 42 (Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Il Comune determina i costi del servizio.
2. Le caratteristiche del suolo dei campi di cui al comma precedente, l'ampiezza, la distribuzione e le misure distinte per adulti ed eventualmente previste per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità all'articolo 15 del regolamento regionale. L'ordine d'impiego delle fosse è progressivo ed assegnato dal Comune.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché dei Capi IV e V del regolamento regionale.
4. Apposito piano cimiteriale determina, per i cimiteri presenti nel Comune, i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 23 e allegati 1 e 2 del regolamento regionale.
5. La deroga di cui ai commi 8, 9, 10 dell'articolo 16 del regolamento regionale è applicata per tutti i cimiteri comunali e disciplinata nei modi stabiliti dai citati commi 8, 9, 10 del regolamento regionale.

Articolo 43 (Piano cimiteriale)

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale comunale, con le finalità, le modalità, gli elaborati richiesti dal regolamento regionale e in particolare dall'articolo 6 e dal relativo allegato 1.
2. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, stabilendo le dimensioni minime e massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro.
3. Il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale almeno ogni dieci anni o nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Articolo 44 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private
 - a) **sono ordinarie** le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) **sono private** le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano rispettivamente le norme di cui all'articolo 15 e allegato 2, e all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale.

Articolo 45 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 9 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente regolamento.
3. Come previsto dalle norme regionali, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione autorizzata dal Comune deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dall'allegato 2 del regolamento regionale, oppure dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale se più restrittive.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
5. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 e allegato 2 del regolamento regionale.

Articolo 46 (Cippo, lapide, copritomba)

1. Tutti i supporti collocati sui seppellimenti devono essere conformi a quanto previsto del Piano Cimiteriale. Le fosse per inumazioni sono contraddistinte da uno specifico cippo identificativo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Per le sepolture private ad inumazione lapide, copritomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, con caratteristiche e dimensioni compatibili con quelle consentite dal piano cimiteriale e dalle norme di edilizia cimiteriale.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione della lapide e del copritomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, o se del caso il gestore del cimitero, interviene con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 23 e 26 del regolamento regionale, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 47 (Deposito provvisorio)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo eventuale pagamento del canone da determinarsi.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal comune o dal gestore del cimitero, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nel luogo di definitiva tumulazione al venire meno delle condizioni del comma 2, secondo la programmazione del comune o del gestore del cimitero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo Comune (salva diversa disposizione disposta con apposito atto dall'Amministrazione comunale), fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non verrà esumato che alla rotazione del campo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 50).

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 48 (Esumazioni ordinarie)

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni (art. 44 punto a), fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del comune o del gestore del cimitero. Conseguentemente si procede ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile evitare i mesi caldi, secondo le modalità stabilite con apposita determina dirigenziale su cui si esprime l'A.S.L. nei termini di cui al comma 12 dell'articolo 20 del regolamento regionale.
3. Si applicano alle esumazioni ordinarie le norme contenute nell'articolo 20 del regolamento regionale.
4. Spetta al personale del comune o del gestore del cimitero stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
5. In caso di reissumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti, ai sensi del comma 10 dell'articolo 20 del regolamento regionale, con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
6. Trova applicazione, nel caso della scelta della cremazione dei resti mortali, il comma 11 dell'articolo 20 del regolamento regionale.
7. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte, ivi compreso il Comune laddove non sia stata presentata nei termini da esso prestabiliti richiesta di conservazione delle ossa da parte di avente titolo.

Articolo 49 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)

1. Compete al Comune autorizzare con specifica determina dirigenziale, o se del caso, su proposta del gestore del cimitero, il periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del regolamento regionale. Di tale determina è data adeguata pubblicità almeno 3 mesi prima dell'avvio delle esumazioni ordinarie, con affissione all'albo pretorio del Comune e nel cimitero interessato.
2. Compete a personale appositamente incaricato dal comune o dal gestore del cimitero la iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti, con le modalità previste ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale.
3. Il gestore del cimitero o il comune cura la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione di cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone i cui cadaveri devono essere esumati in via ordinaria e ne informa preventivamente il Comune per la emanazione della determina di cui al comma 1.
4. Nel caso di esumazione ordinaria di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per i quali l'ordinario periodo di inumazione è fissato in due o cinque anni, a seconda dell'addizione o meno di sostanze biodegradanti favorevoli la loro scheletrizzazione, si applica la procedura prevista nei commi che precedono.

Articolo 50 (Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto e con l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si effettuano secondo le modalità stabilite con apposita determina dirigenziale su cui si esprime l'A.S.L. nei termini di cui al comma 12 dell'articolo 20 del regolamento regionale.
3. Si applicano alle esumazioni straordinarie le norme contenute nell'articolo 20 del regolamento regionale.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 51 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie, come stabilito dall'articolo 20 del regolamento regionale.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, decorsi 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno o 10 anni in loculo aerato, per effettuare altra tumulazione (indifferentemente di feretro, urna cineraria, cassetta di resti ossei) o ancora alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - su specifica disposizione del Comune.
4. I feretri sono estumulati a cura del personale del comune o del gestore del cimitero.
5. Compete al Comune individuare con specifica determina dirigenziale, o se del caso, su proposta del gestore del cimitero, il periodo di effettuazione delle estumulazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del regolamento regionale. Di tale determina è data adeguata pubblicità almeno 3 mesi prima dell'avvio delle estumulazioni ordinarie, con affissione all'albo pretorio del Comune e nel cimitero interessato.
6. Le ossa rinvenute possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda precedente la scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa sono collocate in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per la cremazione o, in alternativa, alla inumazione.
8. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite, se del caso, alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità stabilite dal Comune.
9. Le modalità di esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento regionale.

Articolo 52 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. Il pagamento va effettuato in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria. Ove la disposizione derivi dal Comune, il pagamento è dovuto, se del caso, al gestore del cimitero nella misura stabilita dal contratto di servizio.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, questa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune, salvo non diversamente disposto dal contratto di servizio con l'eventuale gestore. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 6.
5. Anche in caso di esumazione o e di estumulazione disposta dal Comune per scadenza della concessione, le spese sono a carico dei famigliari qualora rintracciabili.

Articolo 53 (Oggetti preziosi da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale del comune o del gestore del cimitero e della consegna viene redatta ricevuta in duplice esemplare, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altra conservata agli atti del cimitero.
3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dal comune o dal gestore del cimitero. Il Comune, anche per il tramite del gestore del cimitero, potrà liberamente alienarli e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. L'incaricato alle operazioni di esumazione o estumulazione è tenuto alla stesura di un verbale delle operazioni effettuate, dando atto nel medesimo verbale se sono stati eventualmente ritrovati oggetti preziosi.

Articolo 54 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)

1. I materiali, le opere installate sulle sepolture e l'intera struttura/manufatto delle sepolture stesse, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune che, anche per il tramite del gestore del cimitero, impiega i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse, secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione, ivi compresa la deroga, di cui ai commi 8, 9, 10 dell'art 16 regolamento regionale.
2. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – Cremazione

Articolo 55 (Crematorio)

1. L'eventuale messa in opera di crematorio dipende dalla programmazione regionale.
2. L'accettazione nel crematorio segue i criteri stabiliti dal Comune nel contratto di servizio col gestore e con priorità per residenti o deceduti nel bacino di riferimento di cui alla programmazione regionale.

Articolo 56 (Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 30/3/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico incaricato delle funzioni di necroscopo dal quale risulti accertata la morte ed escluso il sospetto di morte dovuta a reato, secondo il modello di cui all'allegato 3 della deliberazione regionale in materia;
- b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla azienda locale sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.
5. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
8. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
- a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
9. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 3 del presente regolamento.
10. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dal comma 5 del presente regolamento.
11. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
12. Per l'acquisizione di volontà di cremazione rese fuori del Comune, si applica il comma 2 dell'articolo 12 del regolamento regionale.

Articolo 57 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della L. 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
3. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il modulo di cui all'allegato 5 della deliberazione regionale in materia, previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale. Per la conservazione del modulo vanno osservate le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata direttamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, da personale che da questi ne abbiano ricevuto incarico, dall'esecutore

testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale del comune o del gestore del cimitero.

7. Di ogni dispersione di ceneri autorizzata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale.

8. La dispersione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità delle ceneri.

Articolo 58 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune di decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, sulla base della volontà espressa del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è depositata provvisoriamente nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare su modulo di cui all'allegato 6 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia. Le modalità di conservazione del modulo sono stabilite dal comma 6 dell'articolo 14 del regolamento regionale.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale.

Articolo 59 (Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 60 (Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. Nel caso di affidamento familiare il modulo di cui all'allegato 6 della deliberazione di Giunta Regionale in materia sostituisce integralmente il verbale di cui all'articolo 81, comma 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 61 (Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere racchiusa in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali resistente e non profanabile

Articolo 62 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

1. In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. In almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
5. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate adiacenze è possibile realizzare un monumento del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto, le generalità di chi vi ha avuto dispersione delle ceneri al fine di preservare la "memoria" collettiva della comunità.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Articolo 63 (Orario, disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Durante gli orari di chiusura nessuno potrà accedere nei cimiteri, fatta eccezione per il personale comunale del Servizio Cimiteriale e per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio e nei limiti dei loro compiti istituzionali.
5. Nell'interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali. Le persone inferme e tutte quelle che fisicamente non sono in grado di compiere il tragitto a piedi, potranno essere autorizzate ad accedervi con idoneo mezzo o accompagnate con automezzi all'interno dei Cimiteri Comunali, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio di custodia amministrativa dei cimiteri. I richiedenti a tale scopo dovranno presentare domanda, completa di generalità ed indirizzo.

Articolo 64 (Divieti)

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) a tutti gli animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore ai 10 anni, quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) a chi esercita l'attività di questua; ai questuanti è fatto inoltre divieto di sostare all'ingresso dei cimiteri.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal comune o dal gestore del cimitero;

- m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
 - n) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dal comune o dal gestore del cimitero;
 - o) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune.
4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.
5. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 64 bis (Altri divieti)

Nel cimitero, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente, è severamente vietato:

- a) ogni e qualsivoglia iscrizione funebre contenente frasi indecorose o ingiuriose;
- b) la posa di ceri accesi sui loculi, sulle cellette ossario o sul pavimento degli stessi;
- c) la posa di arredamenti funebri eccessivamente ingombranti (effigi, statuette, vasi o altro) sulle lapidi dei loculi o delle cellette ossario;
- d) variazioni di carattere estetico all'esterno della cappelle, loculi e cellette ossario non preventivamente autorizzate dal Comune.

Articolo 65 (Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero, qualora il servizio fosse esternalizzato.

Articolo 66 (Identificazione delle sepolture)

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche di cui all'articolo 17 del regolamento regionale.
2. Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati di volta in volta dal Comune, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali ammessi in relazione al carattere del cimitero o della singola zona di esso ed in conformità alle norme attuative del piano cimiteriale.
3. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere autorizzata dal Comune e contenere le generalità del defunto. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare specifica richiesta di autorizzazione. Le denominazioni identificative delle edicole funebri private sono preparate per essere coerenti con l'identità del concessionario ed il paesaggio cimiteriale.
4. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano e, se in lingua straniera, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana, che deve essere tenuta agli atti del cimitero.
5. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.
6. Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 93 del presente regolamento.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
9. Si consente il collocamento di immagini, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 67 (Fiori e piante ornamentali)

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dal piano cimiteriale o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con incuria così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà per la loro rimozione.

Articolo 68 (Materiali ornamentali)

1. Dai cimiteri saranno rimossi, a cura del personale competente, i monumenti, le lapidi, i copritomba e segni funebri, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il comune o il gestore del cimitero provvederà, previa diffida, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 54, in quanto applicabili.

TITOLO VI – CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 69 (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune o dal gestore del cimitero.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei e urne cinerarie (come manufatti costituiti da tombe dotate di uno o più loculi sotterranei, cappelle gentilizie). Tali manufatti dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa e previa approvazione del relativo progetto da parte del Comune.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dal gestore del cimitero riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi individuali per feretro, cellette ossario, nicchie cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività, cappelle gentilizie;
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente Organo comunale.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del comune o del gestore del cimitero cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. La concessione s'intende a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal Capo V del regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 70 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno la durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura, dal provvedimento dell'Organo comunale competente che ne determina la durata.
2. Nell'atto di concessione cimiteriale viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della concessione.
3. Le cappelle private di famiglia e le tombe private (costituite da manufatti con uno o più loculi sotterranei) ed enti hanno una durata massima di anni 99 rinnovabili una sola volta ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Le inumazioni in campo comune hanno durata di anni 20 (venti), non rinnovabili.
5. Le inumazioni private hanno durata di anni 30 (trenta), rinnovabili 1 sola volta alla scadenza.

6. Le tumulazioni per feretro in loculi hanno durata di anni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di occupazione, rinnovabili 1 sola volta alla scadenza.
7. Nicchie ossario e cinerarie hanno durata di anni 99 (novantanove) rinnovabili una sola volta alla scadenza.
8. I rinnovi di concessione sono richiesti per iscritto dal concessionario, dagli eredi o dai famigliari.

Articolo 71 (Modalità di concessione)

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 69, può concedersi solo in presenza:
 - a) del feretro per i loculi colombari;
 - b) dell'urna cineraria per colombari di nicchie cinerarie o cellette ossarie.
2. Il criterio generale di cui al comma 1, è esteso ai casi consentiti dal comma 3 dell'articolo 41 del presente regolamento (deroghe per la prenotazione).
3. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 69 non può essere trasferita a terzi, ma solamente:
 - a) retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 69, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove stipulata è nulla di diritto ed è condizione di decadenza.

Articolo 72 (Uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - A) per le sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie e le tombe sotterranee dotate di più loculi):
 - a.1) alla persona dell'originario concessionario;
 - a.2) agli aventi diritto, intendendosi per tali: gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario, parenti, collaterali ed affini sino al 4° grado e le persone fisiche che, per successione legittima o testamentaria, risultano titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - a.3) conviventi more uxorio dell'originario concessionario o dell'avente diritto.

Per i casi di convivenza, i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata.

Nelle suddette sepolture potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione di loculi individuali della stessa fila.
 - B) per le sepolture in loculi individuali: è ammessa esclusivamente la tumulazione del cadavere concessionario o del cadavere della persona per la quale il concessionario ha ottenuto la concessione.

Nelle suddette sepolture potrà, essere concessa anche la tumulazione delle ossa o delle ceneri del coniuge o del figlio/a o del padre/madre del cadavere per cui è stata concessa la sepoltura, previo pagamento al Comune di una somma eguale al costo di una celletta ossario. L'eventuale tumulazione del cadavere di persona estranea, può avvenire esclusivamente dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione del loculo stesso.

Potrà essere ammesso, in via eccezionale, la tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune o di altra sepoltura privata, per un periodo di tempo non superiore ad un anno. Decorso detto termine il cadavere dovrà essere traslato a cure a spese del concessionario o da parte dei famigliari del defunto o, in alternativa dovrà essere di nuovo corrisposta al Comune la somma prevista per la concessione del loculo stesso.
 - C) per le sepolture in cellette ossario individuali: è ammessa esclusivamente la tumulazione di ossa o delle ceneri del cadavere concessionario o del cadavere della persona per la quale il concessionario ha ottenuto la concessione, nonché la tumulazione delle ossa o delle ceneri del coniuge o del figlio/a o del padre/madre del concessionario.

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
3. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
4. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 73 (Manutenzione delle sepolture)

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private spetta, pro quota, ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 74 (Costruzione delle opere – Termini)

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 69, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative secondo le modalità previste dalle norme tecniche del Piano Cimiteriale Comunale.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Articolo 75 (Divisione, Subentri)

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 72 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il riconoscimento in successione della concessione sepolcrale in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, con le modalità espresse dal comma 2 del presente Articolo.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 72, che assumono la qualità di concessionari.
9. Trascorso il termine complessivo di 48 mesi dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 72, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, sia in caso di perpetuità che di tempo determinato della concessione, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla dichiarazione di decadenza della concessione determinando l'estinzione della stessa.

Articolo 76 (Rinuncia di concessione)

1. La concessione è soggetta a rinuncia per:

- a) cambio di sepoltura;
- b) traslazione;
- c) esumazione ed estumulazione;

Inoltre il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale concessione.

2. Il concessionario che rinuncia non ha diritto ad alcun rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni e permuta.

4. Nulla è dovuto per rivestimenti marmorei, statue, alto o basso rilievi.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 77 (Revoca)

1. È facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, sicurezza, o per qualsiasi altra ragione tra quelle elencate al comma 4 dell'articolo 25 del regolamento regionale.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 78 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione;

b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al comma 4 dell'articolo 71;

d. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 73;

e. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 74, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

f. quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 75 o vi sia l'estinzione della famiglia;

g. quando vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 90 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 79 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

3. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 80 (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 70, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 26 del regolamento regionale. Le concessioni si estinguono inoltre con la soppressione dell'area individuale di sepoltura.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere al comune o al gestore del cimitero di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il comune o il gestore del cimitero collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I – Imprese e lavori privati

Articolo 81 (Accesso al cimitero)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'accesso ai cimiteri e l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno soddisfare i requisiti autorizzativi previsti dalle fonti normative e dal Piano Cimiteriale Vigente.

3. Su richiesta possono essere rilasciate autorizzazioni annuali.

4. Per effettuare riparazioni, pulitura di monumenti e suppellettili, lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente ottenere il permesso del servizio competente per la custodia amministrativa.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 82 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento e del piano Cimiteriale Comunale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero massimo di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del comune o del gestore del cimitero e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento e dal piano cimiteriale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 83 (Responsabilità)

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 84 (Recinzione aree – Materiali di scavo)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come prescritto dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del comune o del gestore del cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal comune o dal gestore del cimitero, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 85 (Introduzione e deposito di materiali)

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal comune o dal gestore del cimitero. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 86 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal Comune. Deroghe possono essere concesse dal gestore del cimitero qualora il servizio venga esternalizzato.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari ed eccezionali esigenze tecniche, riconosciute dal comune o dal gestore del cimitero.

Articolo 87 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Il Piano Cimiteriale Comunale definisce i giorni di ordinaria sospensione dei lavori per la commemorazione dei defunti.

Articolo 88 (Vigilanza)

1. Il competente ufficio del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Il competente ufficio del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Articolo 89 (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)

1. Il responsabile dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri ivi compreso il personale, segnalando al competente ufficio del Comune le violazioni accertate per l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. Altresì il personale del comune o del gestore del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. A chi opera nel cimitero è vietato:

- a) eseguire, nei cimiteri del Comune, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia nei cimiteri del Comune che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri del Comune.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del comune o del gestore del cimitero è sottoposto a misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta secondo quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi di mansione e dei protocolli sanitari.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

Articolo 90 (Registro delle sepolture)

2. Il comune o il gestore del cimitero è tenuto a redigere, preferibilmente con mezzi informatici, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale e, in mancanza di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

3. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni del catasto cimiteriale.

Articolo 91 (Catasto cimiteriale e registrazioni)

1. È d'obbligo la tenuta, da parte del Comune direttamente o per il tramite del gestore del cimitero, del registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 92 (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. La messa a regime del catasto cimiteriale e delle registrazioni è effettuata entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 93 (Cautele)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di monumenti funebri o la costruzione di edicole, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il gestore del cimitero.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il gestore del cimitero, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.

3. Il Comune o il gestore del cimitero si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 94 (Elenco manufatti da assoggettare a particolari criteri)

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale redige ed aggiorna annualmente l'elenco dei manufatti di valore storico artistico, scelti e tutelati sulla base dei criteri fissati dal Piano Cimiteriale.

Articolo 95 (Regolarizzazione situazioni pregresse)

1. La domanda di riconoscimento della sussistenza di diritti di concessioni, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione e tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, deve essere integrata da opportuna documentazione che ne provi l'esistenza.

2. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.